Studio Legale Defilippi & Associati
Associazione Professionale
LA SPEZIA - PARMA - MILANO
Via S. Ferrari, 4 / 2 - 19124 LA SPEZIA
Tel. 0187 518833 - Fax 0187 575012
e-mail: info@avvdefilippi.com
www.avvdefilippi.com
P. IVA : 02293220345

ECC.MA PROCURA GENERALE

presso la CORTE DEI CONTI DI ROMA

All'Ill.mo Procuratore Generale

Istanza di avocazione delle indagini

nella procedura distinta al numero di ruolo V 2010/00949/BNT

BRUNO FALZEA, nato a Reggio Calabria il 8.2.56 (C.f.: FLZBRN56B08H224A) (e-mail: b.falzea@alice.it; sito internet: *www.brunofalzea.it*), residente in Grosseto - via Wolfgang Amadeus Mozart, n.° 23, rappresentato e difeso in via congiunta e/o disgiunta dall'Avv. Claudio Defilippi (C.f.: DFLCLD68L23E463J) del Foro di Milano e dall'Avv. Deborah Cianfanelli (C.f. CNFDRH68H54E463Z) del Foro della Spezia, professionisti appartenenti all'associazione professionale "*Defilippi & Associati*"(p.iva 02293220345), ed elettivamente domiciliato nella presente procedura in La Spezia – via Severino Ferrari, n.° 4, presso lo studio della predetta associazione professionale giusta procura a margine del presente atto.

I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al seguente n.° di fax 0187/575012 di cui è provvisto il loro studio oppure ai seguenti indirizzi di posta elett. cert.: claudio.defilippi@milano.pecavvocati.it oppure deborahavvocatocianfanelli@pcert.postecert.it

Premesso in fatto che

1. Bruno Falzea in data 13.8.2010 depositava esposto - denuncia presso la Procura della Corte dei Conti della Toscana (si allega l'esposto: doc. n.° 1);
2. la denuncia veniva ricevuta assegnando alla procedura il numero di ruolo V 2010/00949/BNT;
3. nel gennaio 2011 il Falzea chiedeva alla Procura prime notizie sullo stato delle indagini (si allega lettera a.r. Falzea/Corte dei Conti del 7.1.2011 -v. doc. n.° 2): la dott.sa Margani della

PROCURA ALLE LITI
Io sottoscritto BRUNO FALZEA nato a REGGIO CALABRIA il 8/2/56 e residente a GROSSETO in Via W.A. MOZART n. 23, CF. FLZBRN56B08H224A
Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del decreto lgs. N. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e giudizio ed in ogni altra procedura connessa, per ogni fase e grado,comprese esecuzioni ed opposizioni, anche di terzi in via congiunta e/o in via disgiunta gli AVVOCATI CLAUDIO DEFILIPPI E DEBORAH CIANFANELLI
Conferisco tutti i poteri inerenti al mandato, nonché quelli di interpellare, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, transigere o conciliare giudizialmente e stragiudizialmente, rinunciare, incassare somme e rilasciare quietanze, deferire e riferire giuramenti, presentare reclami, opposizioni, trascrizioni della citazione, del pignoramento e di qualsiasi altro atto soggetto alla formalità di pubblicazione, trasmettere via telefax gli atti di causa, ai sensi della legge n. 183/1993, farsi sostituire da altri avvocati ai quali fin da ora ~~sono~~ concesse le stesse facoltà. Dichiaro ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs n. 196/03 di essere stato/a edotto/a che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi verranno utilizzati ai fini del presente incarico e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento.
Con la promessa di rato e valido, salvo gli obblighi di legge.
Eleggo domicilio in VIA SEVERINO FERRARI, 4 - LA SPEZIA presso lo studio legale "DEFILIPPI E ASSOCIATI"
BRUNO FALZEA
Bruno Falzea
PER AUTENTICA

Procura di Firenze comunicava telefonicamente che al momento non era in grado di avere e fornire informazioni;

4. in seguito l'odierno istante veniva informato che le indagini erano state affidate al Dott. Nicola Bontempo;
5. **a distanza di tre anni dalla presentazione della denuncia il sig. Falzea non ha ancora avuto alcuna notizia circa lo svolgimento delle indagini ed intende, al fine di salvaguardare gli interessi pubblici e quelli suoi personali, fare tutto il possibile perchè le stesse vengano definite il più presto possibile;**
6. l'istante sottolinea l'importanza delle indagini sia per la valenza sociale ed economica della vicenda esposta, sia per il fatto che per il danno denunciato nell'esposto depositato presso la Procura Regionale Toscana -e pari a € 828.366,01 – è **riferibile alla sola vicenda del Falzea, ma sono molti altri i promissari acquirenti che hanno subito vicende analoghe a quelle dell'odierno istante, per cui il danno andrebbe moltiplicato per ciascuno di loro**;
7. si sottolinea che **sono 16 i promissari acquirenti interessati all'acquisizione dell'alloggio all'interno dello stesso lotto** n.° 9 dove è stata costruita l'abitazione del Falzea, ma occorre far presente che nell'area del Comune di Grosseto interessata dall'insediamento P.E.E.P. **sono stati attuati interventi per la realizzazione di 404 alloggi** (sul punto si rinvia a quanto già esposto nella denuncia del 13.8.2010 in relazione alle vicende del sig. Nilo Bonfante e della moglie Monica Volpi nella stessa area P.E.E.P., lotto n.° 7/B, per alloggi costruiti anche in questo caso dalla medesima impresa, la Biemme Costruzioni: v. pagg. 14-15 dell'esposto);
8. **sia per gli appartamenti costruiti per il lotto n.° 9** (in cui è stato realizzato l'alloggio del Falzea) **che per gli alloggi realizzati nel lotto n.° 7/B** (in cui è stato costruito l'appartamento Bonfante – Volpi) si sono verificate vicende analoghe a quella di Bruno Falzea, **per cui il prezzo finale stabilito nei contratti definitivi è stato assai superiore a quelli fissati nella Convenzione superficiaria in base a parametri pubblicistici e nei**

contratti preliminari stipulati dalla Biemme Costruzioni con ciascuno degli assegnatari degli alloggi popolari;

9. come esposto nella denuncia del 13.8.2010 per i soli altri 15 assegnatari degli alloggi del lotto n.° 9, applicando i criteri di cui alla penale prevista dall'art. 12 lett. B) della Convenzione del 6.9.91 -ovvero moltiplicando la differenza di prezzo fra il definitivo e quello stabilito nella Convenzione superficiaria per il coefficiente di 30- si arriva a calcolare **un danno erariale complessivo di € 9.259.130,11** (v. in particolare all. n.° 17 alla denuncia del 13.8.10, ovvero tabella del danno erariale redatta dagli ingegnieri Luppino e Regolo);
10. **sotto il profilo economico e sociale, la storia del Falzea è comune a tantissime situazioni che si verificano su tutto il territorio nazionale**, per cui l'avocazione delle indagini da parte della Procura Generale di Roma acquisisce ancora maggiore importanza ed utilità;
11. oltre a quanto esposto nella denuncia del 13.8.2010, il Falzea sottolinea come il Comune dal 1997 in poi abbia assunto una resistenza ad oltranza per opporsi alla più che legittima domanda dell'istante di acquisire la proprietà della propria abitazione (un modestissimo alloggio popolare) dopo averla integralmente pagata;
12. il Comune di Grosseto al fine di far prevalere le ingiustificate ed illegittime posizioni della Biemme Costruzioni nei confronti del Falzea, si è costituito ed opposto alle domande dell'esponente in ben 4 ricorsi al T.A.R. della Toscana, 2 ricorsi al Consiglio di Stato, 1 ricorso alla Corte di Cassazione mentre in via stragiudiziale ha richiesto, nel 1998, 1 parere di diritto amministrativo ad un consulente, l'avvocato Umberto Gulina;
13. le infondate ed indifendibili resistenze del Comune di Grosseto, hanno costretto l'amministrazione ad un inutile e si ritiene spropositato sperpero di denaro pubblico per le parcelle pagate all'avvocato Gulina difensore del Comune nei predetti procedimenti, nonché per le parcelle per gli avvocati domiciliatari di Firenze (avv. Andrea Cuccurullo) e di Roma (avv. Michele Costa);
14. da ultimo infine si vogliono segnalare -anche se non direttamente connesse

con i fatti esposti nella denuncia del 13.8.2010- le condotte tenute in altre circostanze nei confronti dell'erario da parte del Comune di Grosseto e del direttore dei lavori della Biemme Costruzioni -l'Ing. Antonio Ludovico (si allega la dichiarazione di conformità al progetto redatta dallo stesso professionista del 30.3.96 ed il calcolo della superficie dei 16 alloggi di cui al lotto n.° 9 effettuata dallo stesso professionista: doc. n.° 4 e 5) **al fine di evidenziare come i soggetti protagonisti della vicenda del Falzea non sono nuovi dal produrre danni alle finanze pubbliche**;

15. negli articoli di quotidiani che si allegano risalta un **procedimento pendente dinanzi la Corte dei Conti della Toscana** in cui sono indagati gli stessi sindaci che si sono succeduti nel ruolo di primo cittadino dal momento in cui il Comune di Grosseto si è trovato nella possibilità di far pagare alla Biemme Costruzioni le penali di cui all'art. 12 lett. B) della convenzione superficiaria e che sono Alessandro Antichi (1997 – 2005), Alessandro Bellettini (2005 - 2006) e l'attuale sindaco Emilio Bonifazi (2006 – 2016) ed in cui il pubblico ministero risulta essere proprio il dott. Nicola Bontempo;
16. i sindaci sono sottoposti a giudizio dinanzi la Corte dei Conti della Toscana per aver assegnato funzioni di dirigente a dipendenti comunali privi del diploma di laurea, indispensabile per ricoprire funzioni apicali, determinando un danno erariale che a parere del dott. Bontempo è quantificabile nella somma di **1.000.000,00 di Euro** (v. articolo de *Il Tirreno* del 24 e 25.1 2009 e della *La Nazione* del 2.2.2010 e del 21.2.2010);
17. peraltro, come risulta dall'articolo del 15.5.2013 pubblicato sul quotidiano "*Il Tirreno*", la disponibilità economiche del Comune di Grosseto sembrano pressochè esaurite se è vero che non vi sono i soldi neppure per pagare i fornitori di quotidiani e di caffè;
18. se il Comune di Grosseto avesse provveduto a chiedere le penali previste dall'art. 12 lett. B) della Convenzione del 6.9.81 avrebbe evitato il danno erariale quantificato nella denuncia del 13.8.2010 – si ripete € 9.259.130,11 complessivi ed € 828.366,01 per la sola vicenda legata al Falzea- consentendo al bilancio comunale una disponibilità economica e finanziaria

che al momento appare irraggiungibile;

19. l'ing. **Ludovico è stato invece condannato a pagare la somma di € 100.000,00** da parte della Corte dei Conti della Toscana in relazione ai vizi di funzionamento del depuratore di Terrarossa costruito 16 anni fa a cavallo dei due comuni di Orbetello e Monte Argentario; l'Ing. Ludovico era stato nominato collaudatore dell'impianto unitamente ad altri professionisti anch'essi condannati a pagare la stessa somma e la sentenza nei confronti del collegio dei collaudatori **è stata confermata dalla Corte dei Conti di Roma in grado di appello** (v. articoli estratti da "*Il Tirreno*" del 4.6.2013);
20. infine, si segnala come il 6.2.98 fosse già stata depositata dal Falzea **nei confronti dell'Ing. A. Ludovico esposto – denuncia dinanzi la procura della Repubblica di Grosseto** (che si allega: doc. n.° 6) nella quale l'odierno istante denunciava abusi edilizi e truffa da parte della Biemme Costruzioni nei confronti del Comune di Grosseto in relazione alla realizzazione dei 16 alloggi del lotto n.° 9 di Fosso dei Molini, nonchè illeciti penali commessi da dipendenti e funzionari del Comune di Grosseto allorchè si trattava di accertare gli illeciti commessi dalla Biemme Costruzioni;
21. nella denuncia l'Ing. Ludovico **era accusato di falso ideologico e di concorso nel reato di truffa** in quanto in tutti gli attestati e le dichiarazioni dal medesimo redatte relative ai lavori di costruzione del fabbricato certificava il completamento delle opere come da progetto, quando in realtà l'esecuzione delle opere fu diversa dal progetto originario;
22. questo accadde in particolare quando si trattò di redigere la dichiarazione di conformità al progetto approvato (doc. n.° 4) in cui il Ludovico, nell'indicare la consistenza della costruzione e le opere eseguite, ometteva di indicare e di riportare le opere effettivamente eseguite in difformità dal progetto originario (v. in particolare la pag. 7 della denuncia del 6.2.98).

In diritto

Sotto il profilo giuridico, la presente istanza si fonda su quanto disposto, per analogia, dall'**art. 112 Cost.** per il quale: "*Il pubblico ministero ha l'**obbligo di esercitare** l'azione penale*"; dall'art. **412 c.p.p.**: "*1. Il procuratore generale presso*

*la corte di appello dispone con decreto motivato l'**avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice**. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione.*

*2. Il procuratore generale **può** altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3* " e dall'**art. 413 c.p.p.**: "*1. La persona sottoposta alle indagini o la **persona offesa** dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma 1.*

2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1."

E' noto che la fase delle indagini presso la magistratura contabile non è disciplinata da una normativa di carattere generale: in particolare, il p.m. contabile nello svolgimento dell'attività istruttoria non è vincolato ad alcuna procedura particolare.

L'individuazione di una normativa applicabile al rito contabile richiede un'attività interpretativa non agevole, posto che ancora vige il rinvio *ex* **art. 26** del regolamento di procedura di cui al **r.d. 13.8.1933 n.° 1038** alle norme del codice di procedura civile: "*nei procedimenti contenziosi di competenza della corte dei conti si osservano le norme della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente regolamento*".

Se in relazione a determinati istituti, quali citazioni, appelli e notificazioni il rinvio al codice di procedura civile può considerarsi utile, per quello che concerne la fase delle indagini il ricorso al sistema processualcivilistico risulta limitativo e di scarsa efficacia pratica: mentre il processo civile è caratterizzato dai principi dell'impulso di parte e della dispositività dell'azione, quello contabile è invece dalla inquisitorietà e dalla officialità dell'azione.

L'incompletezza della disciplina delle indagini della magistratura contabile deriva dunque sia dalla carenza di norme procedurali specifiche, sia dalla inadeguatezza del sistema della procedura civile a fornire soluzioni idonee al procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa.

In un ordinamento dominato dal **principio della legalità formale**, è indispensabile completare le lacune dell'ordinamento nel caso in cui non vi siano norme che disciplinino le fattispecie in esame ricorrendo ai criteri dell'**analogia *legis*** e dell'**analogia *iuris***.

In caso di lacuna normativa, l'**art. 12 delle disp. preleggi del cod. civ.** dispone che: "*se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato*".

Pertanto, l'analogia è ammessa nel nostro ordinamento: essa consiste in un procedimento interpretativo in base al quale si estende ad un caso non regolato la disciplina di un caso regolato.

E questo procedimento può avvenire quando le due fattispecie -quella regolata e quella non regolata- hanno **in comune la *ratio legis*** -ed in questi casi si ricorre all'*analogia legis*- oppure quando si ricorre non già alla regola che riguarda un caso singolo, ma ad una regola che **deriva da tutto il sistema o da una parte di esso** ovvero da **norme fondamentali o generali del sistema** -ed allora si fa ricorso all'*analogia iuris*-.

L'assenza di una puntuale disciplina normativa concernente l'oggetto, i poteri ed i limiti dell'attività ispettiva e di accertamento della responsabilità erariale rende necessario ricercare le modalità ed i limiti di detti mezzi istruttori interpretando le poche norme esistenti in modo sistematico, facendo riferimento ai principi generali e senza perdere di vista la finalità degli istituti.

Indubbiamente **molte norme dei codici e gli articoli della Costituzione costituiscono principi generali dello Stato**, per cui per individuare le regole che disciplinano le investigazioni della procura contabile è legittimo e opportuno fare ricorso ad **altro sistema processuale specifico (e non solo a quello processualcivilistico) o ancor più ai principi fondamentali e generali quale quello dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost.**

Giustamente parte della dottrina (PILATO: *La formazione delle prove nei giudizi innanzi la Corte dei Conti. L'integrazione del rito contabile con il codice di*

procedura civile e con i principi del giusto processo, in Riv. C. Conti, 2002, f 1, 323 e SANTORO: *Prolegomeni al giusto processo contabile, in Riv. Corte dei Conti, 2002, f 2, 329*) ha ritenuto di accostare il sistema della responsabilità contabile a quello penale.

Si è in particolare posto l'attenzione sulla **piena similitudine dell'azione contabile e quella penale in relazione alla indisponibilità dell'interesse pubblico che ha portato a riconoscere al "*Pubblico Ministero contabile (del)la titolarità di un'azione pubblica risarcitoria a tutela degli interessi generali dello stato, comunità la quale si giustappone all'azione pubblica penale*"** (MADDALENA: La sistemazione dogmatica della respsonsabilità amministrativa, in www.amcorteconti.it).

Come detto, la presente istanza si fonda su quanto disposto, per analogia, dall'**art. 112 Cost.** per il quale: "*Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale*", dall'art. **412 c.p.p.**: "*1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione.*

2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3 ", e dall'**art. 413 c.p.p.**: "*1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma 1.*

2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1."

Se ai sensi dell'art. 112 Cost. l'azione penale è *obbligatoria* (cioè il pubblico ministero la deve esercitare ogni qualvolta ritenga che sussistono gli estremi del reato, non essendovi i presupposti per l'archiviazione), *pubblica* (è propria solo dello Stato, che la esercita tramite il pubblico ministero), *irretrattabile* (una volta esercitata, non si può tornare indietro e chiedere l'archiviazione, seguendo il

processo il suo normale decorso), anche l'azione di responsabilità amministrativa intestata al pubblico ministero presso la Corte dei Conti è un'azione obbligatoria e viene promossa d'ufficio sulla base di una *notitia damni*.

Nel sistema della procedura penale l'**avocazione** si atteggia proprio a strumento di attuazione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di **tutela degli interessi pubblici sottesi al corretto funzionamento del meccanismo processuale** (CINTIOLI, *Giust. Pen. 94, III, 49*; DEAN – SEGHETTI, *Avocazione delle indagini preliminari, Dig. Pen. VI, 480*; MICELI, *G. merito 99, 934*;).

In giurisprudenza si è precisato che: "***l'avocazione delle indagini preliminari da parte del proc. gen. è legittima non solo in caso di totale o parziale inattività del p.m., ma anche in caso di mancato esercizio dell'azione penale, pure dopo l'espletamento di indagini preliminari***" (Cass. 11.1.91).

Ai sensi del primo comma dell'art. 412 c.p.p. l'inerzia del p.m. è palese non avendo l'organo di accusa manifestato alcuna intenzione in merito alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, con conseguente inosservanza dell'obbligo di esercitare l'azione penale a mente dell'art. 112 Cost.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 412 c.p.p. implica invece una valutazione della condotta tenuta dal p.m. durante la fase delle indagini preliminari al fine di verificare se il titolare delle indagini le abbia svolte diligentemente: in questi casi si parla di avocazione **discrezionale**, ipotesi diversa da quella di cui al 1° comma dell'art. 412 in cui si tratta invece di avocazione **obbligatoria**.

Così è stato ritenuto che ai sensi del 2° comma della norma cit. l'avocazione può essere disposta quando, pur avendo il p.m. atteso lo svolgimento delle indagini preliminari, sia emersa una sua **inerzia** (GIOSTRA, *L'archiviaizone, 77*), o comunque una **carenza investigativa**, obbiettivamente verificabile e preesistente alla richiesta di archiviazione (SAMMARCO, *La richiesta di archiviazione, 279*).

In secondo luogo, giustificherebbe l'avocazione la condotta negligente del p.m. allorchè questi, pur non essendo incorso in una vera e propria inerzia investigativa, abbia tuttavia **trascurato di compiere indagini** ritenute invece opportune dal proc. generale (VALENTINI REUTER, *Le forme di controllo sull'esercizio dell'azione penale, 202*).

In terzo luogo, l'avocazione dovrebbe scattare quando il p.m. abbia erroneamente ritenuto che la notizia di reato fosse infondata oppure abbia comunque richiesto l'archiviazione pur **dubitando su tale infondatezza**, posto che in simili casi si realizza una situazione di inerzia funzionale del p.m. (CONTI MACCHIA, *Indagini preliminari, Enc. Giur. XVI, 19*).

A distanza di tre anni dalla presentazione della denuncia al sig. Falzea non risulta ufficialmente che siano state espletate indagini, o comunque al medesimo non risultano definite: è evidente dunque, alla luce delle considerazioni di fatto e di diritto sinora esposte come quei principi di obbligatorietà, statalità ed irretrattabilità di cui all'art. 112 Cost. siano sviliti e frustrati dal comportamento della procura regionale toscana.

Se gli esempi fatti testimoniano come l'istituto dell'avocazione sia attivabile anche quando il p.m. non sia incorso in una vera e propria inerzia investigativa ma abbia semplicemente trascurato di compiere indagini oppure in casi di inerzia funzionale del p.m., a maggior ragione quanto sta avvenendo nella procedura R.G. V 2010/00949/BNT Proc. Reg. della Toscana rende **necessario il ricorso all'istituto di cui all'art. 412 c.p.p. nella formulazione di cui al primo comma della norma citata, che prevede l'avocazione del procuratore generale come obbligatorio.**

Colpevole o incolpevole che sia, l'inerzia del p.m. assegnatario delle indagini e più in generale della procura regionale toscana, in merito alla denuncia sporta dal Falzea, è palese.

Del resto, sono **sempre maggiori i casi in cui nella procedura dinanzi la Corte dei Conti si fa ricorso all'applicazione di norme processualpenalistiche**.

L'assenza di una puntuale disciplina normativa concernente l'oggetto, i poteri ed i limiti dell'attività ispettiva e di accertamento rende necessario: "*ricercare le modalità ed i limiti di detti mezzi istruttori interpretando le poche norme esistenti in modo sistematico, facendo riferimento ai principi generali e senza perdere di vista la finalità degli istituti*" (AA.VV. *La nuova Corte dei Conti: responsabilità, pensioni, controlli,* 413).

Il P.M. contabile nello svolgimento dell'attività istruttoria non è vincolato ad alcuna procedura particolare, "*salvo che non decida di chiedere il sequestro di documenti*

per il quale deve seguire le forme previste dal codice di rito" (SCIASCIA, *Manuale di diritto processuale contabile, 452*).

L'art. **5 della legge n. 19 del 1994** consente che il P.M. contabile possa disporre il sequestro di documenti. Si tratta di un provvedimento estremo, motivato dal fondato timore che il presunto responsabile possa distruggere o occultare documenti rilevanti ai fini dell'indagine.

Al riguardo, è stato osservato che: "***il provvedimento di sequestro (...) non costituisce una misura cautelare reale, ma un mezzo dì ricerca della prova assimilabile, per natura e finalità, al sequestro disciplinato dagli artt. 253 ss. del codice di procedura penale***".

Ancora, in tema di **ispezioni**, nelle ipotesi di omessa collaborazione, da parte del soggetto sottoposto a detti mezzi istruttori non sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie.

Come è stato osservato in dottrina, resta però possibile avviare un procedimento di sanzione indiretta, attraverso la possibile denuncia per il **reato di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.) ovvero il reato di cui all'art. 650 c.p. in relazione all'inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia** (POMPONIO, *Mezzi di ricerca della prova relazione in seminario di studi svoltosi in Roma presso la Corte dei Conti nel dicembre 2003*).

Ancora una volta emergono assonanze con il procedimento penale.

Il disposto di cui agli **artt. 2 e 5 della legge n. 19 del 1994**, nella parte in cui prevede che il Procuratore regionale può disporre "***perizie e consulenze***" rende molto più accostabile il sistema di detti mezzi di prova alla procedura penale piuttosto che alla procedura civile.

Mentre nel processo civile non è prevista alcuna "*perizia*" in senso tecnico, al contrario, la distinzione tra consulenza tecnica e perizia è propria del procedimento penale.

Dall'analisi dei sistemi normativi, questa ipotesi sembra trarre ulteriore forza.

Infatti, l'art. 191 c.p.c. prevede che la "*consulenza tecnica*" (d'ufficio) può essere disposta dal giudice; al contrario, nel sistema della procedura penale la "*consulenza tecnica*" costituisce sempre attività di parte, pubblica o privata.

Così, nel caso in cui il giudice penale disponga una perizia, il Pubblico Ministero e le parti private hanno la facoltà di nominare propri consulenti tecnici. (art. 225 c.p.p. e disp. att. art. 73).

Inoltre, il P.M. penale può nominare un "*consulente*" nella fase delle indagini preliminari, quale ausiliario nell'attività di ricerca della prova (art. 359, comma 1, c.p.p.) ovvero nel caso di accertamenti tecnici irripetibili (artt. 359 e 360 c.p.p.).

In definitiva, dunque, **è ben possibile -e quanto mai necessario- che le indagini nella procedura R.G. V 2010/00949/BNT Procura Reg.ionale per la Toscana siano avocate dalla Procura Generale della Corte dei Conti di Roma**.

Nel sistema penale, il **Procuratore Generale esercita la vigilanza sulle attività delle Procure della Repubblica presso i Tribunali del proprio distretto** sia direttamente sia attraverso i suoi sostituti. Egli assicura il rispetto del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e in caso di inerzia del P.M. nell'esercizio dell'azione penale, può disporre -come visto- **l'avocazione delle indagini** su richiesta della persona offesa dal reato.

Nella fase preprocessuale, l'assetto istituzionale ed organizzativo dei p.m. è di carattere gerarchico (mentre nella fase processuale, il p.m. è sottratto a qualsiasi incidenza gerarchica).

Parimenti nel sistema della procedura contabile, nella fase delle indagini si deve ritenere che sia il Procuratore generale ad avere una funzione di coordinamento e di controllo delle procure regionali.

Per quanto esposto nel presente atto, sussistono dunque i requisiti organizzativi, di fatto e di diritto in virtù dei quali le indagini relative alla denuncia sporta dal sig. Falzea il 13.8.2010 siano assunte dalla Procura Generale della Corte dei Conti di Roma.

L'assenza di un qualsivoglia limite temporale, l'inerzia assoluta del p.m. -colpevole o incolpevole che sia- protrattasi per quasi tre anni, il gravissimo danno determinato all'erario, l'importanza della materia sottoposta all'attenzione della Procura erariale giustificano l'avocazione della indagini senza ritardo alcuno.

***

In virtù di quanto sopra esposto in fatto ed in diritto, Bruno Falzea, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

al Procuratore Generale della Corte dei Conti di Roma l'immediata avocazione delle indagini nella procedura R.G. V 2010/00949/BNT Proc. Reg. della Toscana.

Si rinnova anche dinanzi la Corte dei Conti di Roma la richiesta di audizione del Falzea per fornire ulteriori elementi di prova, informazioni e/o integrazioni, e di essere informati nel caso venga presentata richiesta di archiviazione della denuncia.

Si allegano:

1. esposto denuncia del 13.8.2010 di Bruno Falzea;
2. lettera a.r. Falzea/Corte dei Conti del 7.1.2011;
3. lettera a.r. Falzea/Corte dei Conti del 24.10.2012;
4. dichiarazione di conformità al progetto dell'Ing. Antonio Ludovico del 30.3.96;
5. Dichiarazione del Comune di Grosseto del 28.11.96 con allegato calcolo della superficie dei 16 alloggi di cui al lotto n.° 9 di Fosso dei Molini (GR) effettuata dall'Ing. Ludovico;
6. esposto – denuncia del 6.2.98 depositata dal Falzea dinanzi la procura della Repubblica di Grosseto;
7. articoli di giornale estratti dai quotidiani "*Il Tirreno*" del 29.05.08, del 24.01.09, del 25.01.09, del 26.02.09, del 08.11.09, del 05.08.10, del 07.05.13 del 4.6.2013; "*La Nazione*" del 26.02.09, del 02.02.10, del 21.02.10, del 23.04.10, del 15.03.11; "*Corriere di Maremma*" del 25.04.13 e 15.5.2013; "*La Repubblica*" del 24.07.09.

La Spezia, lì 9.9.2013

Avv. Claudio Defilippi

Avv. Deborah Cianfanelli